



SPECIALE LEGGE DI BILANCIO PER IL 2026

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficia, questi sono dei provvedimenti che vogliamo porre alla vostra attenzione con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026:

Art. 1	Contenuto
Commi 3 e 4	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Viene modificato l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%.</p> <p>Il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro sull'ammontare totale di alcuni oneri detraibili</p>
Commi 7 e 12	<p>Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato</p> <p>Con l'obiettivo di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. L'imposta sostitutiva si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2025, non superiore a 33.000 euro.</p>
Commi 8 - 12	<p>Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa nonché su alcune maggiorazioni e indennità</p> <p>In via transitoria viene modificata la disciplina relativa ai lavoratori dipendenti privati dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. In particolare, per gli anni 2026 e 2027 è stabilita la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva a 1 punto percentuale, nonché l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi.</p> <p>Per il periodo d'imposta 2026, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, limitatamente ai dipendenti del settore privato, aventi un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro e con esclusione dell'ambito delle attività del settore turistico, ricettivo e termale, è introdotta un'imposta sostitutiva IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri</p>

	<p>emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 15%.</p> <p>Anche in questo caso, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.</p>
Comma 14	<p>Disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica</p> <p>Intervenendo sull'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei "buoni pasto" elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.</p>
Comma 15	<p>Misure in favore delle imprese del settore agricolo</p> <p>Intervenendo sull'art. 1, comma 44, secondo periodo, Legge n. 232/2016, viene esteso anche per il 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che tali redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 10.000,00 euro, 0%; - oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%; - oltre 15.000,00 euro, 100%.
Comma 17	<p>Locazioni brevi</p> <p>Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale.</p>
Commi 18 - 21	<p>Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere</p> <p>Con l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, Legge n. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Tale misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2025, a 40.000 euro.</p>
Comma 22	<p>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici – 50% prima casa, 36% seconde case -</p> <p>Vengono prorogate per tutto l'anno 2026 le misure di detrazione fiscale previste fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (c.d. ecobonus) al recupero edilizio (c.d. bonus casa), e a quelli in materia antisismica (c.d. sismabonus).</p> <p>Viene, inoltre, prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. <i>bonus mobili</i>, anche su seconde case.</p>
Comma 27	<p>Condizioni di accesso al regime forfetario</p>

	<p>Intervenendo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfettario, è pari a 35.000 euro.</p>
Comma 28	<p>Criptovalute Viene implementato l'art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies), comma 1, dell'art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114.</p> <p>Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.</p>
Commi 42 e 43	<p>Rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali Viene integralmente sostituito il comma 4 dell'art. 86, TUIR, stabilendo che la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali si ha solo per le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni.</p> <p>Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate che fino al 2025 potevano essere rateizzate fino a 5 anni !</p>
Commi 44 e 45	<p>Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%.</p> <p>L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.</p>
<u>Commi 51 - 55</u>	<p>Modifica disciplina dei dividendi <u>Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali</u> Viene novellato l'art. 58, comma 2, TUIR, con l'obiettivo di definire il nuovo regime di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, agli imprenditori individuali.</p>

	<p>Le plusvalenze su partecipazioni sono esenti nei limiti del 41,86% del loro ammontare, qualora siano soddisfatti i requisiti del c.d. regime PEX, di cui all'art. 87, TUIR, con l'ulteriore previsione per cui è necessario che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500.000 euro.</p>
<p><u>Commi 74 e 75</u></p>	<p>Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione</p> <p>Viene previsto che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i 2 successivi, le aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis, lett. b) e c), D.Lgs. n. 446/1997, sono incrementate del 2% per i soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 9, D.Lgs. n. 446/1997. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, e per il successivo, spetta una detrazione pari a 90.000 euro.</p>
<p><u>Commi 111 - 115</u></p>	<p>Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA</p> <p><u>Contrasto inadempimento IVA</u></p> <p>Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa.</p> <p>In particolare, viene introdotto il nuovo art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972, il cui comma 1 prevede che senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all'art.57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, <u>anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.</u> Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il successivo comma 2 stabilisce che, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal successivo comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 602/1973. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi dello strumento della compensazione.</p> <p>Le sanzioni sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, determinate in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nei termini previsti, la sanzione è ridotta a 1/3.</p>
<p><u>Comma 116</u></p>	<p>Contrasto alle indebite compensazioni</p>

	Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
<u>Commi 126 - 128</u>	<p>Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni</p> <p>È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:</p> <p>a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea;</p> <p>b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.</p> <p>Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.</p>
Comma 144	<p>Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni</p> <p>Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21%.</p>
Commi 145 e 146	<p>Esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito</p> <p>Viene introdotta l'esenzione dall'imposta di bollo su particolari categorie di contratti di credito. In particolare, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, i contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e i contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.</p> <p>Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 20 novembre 2026.</p>
Comma 176	<p>Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl</p> <p>Viene modificata la modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo, che non avverrà più in un'unica soluzione, ma in 2 rate.</p>
Commi 206 e 207	<p>Misura di integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche all'art. 1, comma 219, Legge di bilancio 2025, posticipando dal 2026 al 2027 l'attuazione di quanto disposto in riferimento alla misura consistente nell'esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di 2 o più figli.</p> <p>Nelle more dell'attuazione di quanto sopra, è previsto il riconoscimento, per il 2026, alle lavoratrici madri dipendenti o autonome con 2 figli – e sino al compimento del 10° anno di età – aventi un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, di una somma di 60 euro mensili per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Viene, infine, specificato che le mensilità, che spettano nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un'unica soluzione in sede di liquidazione della</p>

	<p>mensilità di dicembre 2026 e che questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.</p>
<p>Commi 208 e 209</p>	<p>Modifiche del calcolo dell'ISEE relative alla casa di abitazione</p> <p>Questa modifica riguarda i termini di inclusione dell'eventuale abitazione di proprietà nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale; la modifica consiste nell'elevamento da 52.500 euro a 91.500 euro – nonché a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle aree delle città metropolitane – del limite del valore della suddetta abitazione escluso dal computo suddetto e nell'ulteriore incremento del medesimo limite, nella misura di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, mentre l'identica misura di ulteriore incremento è prevista, nella normativa finora vigente, per ogni figlio convivente successivo al secondo. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina¹⁰⁰ e che, qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a 2/3 dell'importo eccedente.</p>
<p>Commi 427 - 436</p>	<p>Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (iperammortamento per i beni 4.0)</p> <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p><u>Perimetro oggettivo</u></p> <p>Gli investimenti devono consistere in:</p> <p>a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;</p> <p>b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.</p> <p><u>Misura dell'agevolazione</u></p> <p>Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura: - del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;</p> <p><u>Adempimenti</u></p> <p>Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.</p>

Lo Studio resta a disposizione per eventuali delucidazioni e per i necessari approfondimenti

Cordiali Saluti,

Lo staff Studio Contax